



# **DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEL MAXISCHERMO SITO IN PIAZZA ALDO MORO**

DGC N° 62 DEL 10.08.2022

## **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente disciplinare regola le modalità di utilizzo del maxischermo sito in Piazza Aldo Moro ai fini della informazione e comunicazione istituzionale dell'Ente e della comunicazione pubblicitaria da parte di società, imprese, associazioni e altri soggetti privati con finalità a carattere commerciale o di diffusione di prodotti/servizi.

2. Per la parte relativa alla individuazione delle tariffe per l'utilizzo a fini pubblicitari del maxischermo, il presente disciplinare costituisce integrazione al "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/04/2021 e aggiorna le tariffe del Canone Unico di cui all'articolo 1 commi da 816 a 836 della legge 160 del 27 dicembre 2019 approvate con deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 13.04.2022.

## **ART. 2 – RESPONSABILE TECNICO DELLA PROIEZIONE**

Il responsabile della proiezione dei contenuti, ovvero della trasmissione degli stessi dai database comunali al maxischermo, è individuato in un unico dipendente di ruolo assegnato all'Ufficio Tecnico del Comune di Sarconi. In caso di sua assenza, il ruolo di responsabile della proiezione si intende automaticamente assegnato al Responsabile dell'Area Tecnica fino a individuazione del sostituto.

## **ART. 3 – INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

1. Ai sensi dell'art. 2 c. 5 L. n. 150 del 7 giugno 2000 sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4-5-6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 finalizzate a:

*4. a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;*

*c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.*

5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:



- a) *illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;*
  - b) *illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;*
  - c) *favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;*
  - d) *promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;*
  - e) *favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;*
  - f) *promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.*
6. *Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.*

2. Per gli altri aspetti relativi alla disciplina delle attività di comunicazione e informazione istituzionali si rimanda alla citata LEGGE 7 giugno 2000, n. 150 e s.m.i.

3. Il Responsabile Tecnico della proiezione procede autonomamente alla trasmissione sul maxischermo dei contenuti rientranti nelle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni a tutela della privacy di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

#### **ART. 4 – DEFINIZIONE DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI**

1. La comunicazione pubblicitaria da parte di soggetti privati comprende la promozione di attività, prodotti e servizi a scopo di lucro, economico e commerciale.

#### **ART. 5 – MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PER LA PUBBLICITÀ COMMERCIALE**

1. Le iniziative qualificate in tale categoria vengono inserite nella programmazione del maxischermo previo pagamento delle tariffe stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, in funzione dei seguenti criteri:

- durata del singolo passaggio dell'immagine/video;
- periodo dell'anno in cui l'immagine/video è proiettato;
- distinzione fra società con sede operativa nel Comune di Sarconi e società con sede operativa in altri Comuni.

2. La durata della singola pubblicità proiettata non può essere in ogni caso superiore a 60 secondi.

#### **ART. 6 – DOMANDA DI PUBBLICIZZAZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI COMMERCIALI SUL MAXISCHERMO**



1. La domanda di utilizzo del maxischermo a fini pubblicitari deve essere inoltrata all'Ufficio Attività Produttive, incardinata nell'Area Amministrativa-Finanziaria del Comune di Sarconi.
2. La domanda deve essere redatta su apposito modello comunale e deve essere accompagnata da idoneo documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
3. Il modello di domanda deve in ogni caso prevedere
  - l'indicazione delle tariffe vigenti;
  - le opzioni di scelta a disposizione del richiedente per la proiezione;
  - l'indirizzo della sede operativa del soggetto richiedente;
  - informativa privacy;
  - attestazione dell'acquisizione del consenso alla proiezione da parte dei soggetti ritratti e facilmente identificabili nelle immagini da proiettare.
4. Alla domanda dovrà essere allegata copia del versamento dovuto al Comune per la pubblicità, calcolato in base alle tariffe per il tempo vigenti e al tipo di proiezione prescelto dal richiedente.
5. Indipendentemente dalla prescelta modalità di consegna della domanda all'Ufficio comunale Attività Produttive, che può essere anche cartacea, il richiedente dovrà trasmettere il file da proiettare in formato compatibile con le seguenti specifiche tecniche del maxischermo:
  - pixel 512x384
  - risoluzione media.
6. L'Ufficio Attività Produttive effettuerà l'istruttoria della domanda pervenuta con riferimento alla completezza della domanda stessa e degli allegati e non potrà apportare d'ufficio alcuna modifica o elaborazione al file trasmesso per la proiezione.
7. L'Ufficio Attività Produttive valuta l'appropriatezza dei contenuti a carattere pubblicitario e commerciale da proiettare e può rigettarli qualora questi offendano la pubblica moralità, siano contrari al buon costume, o non siano in linea con le disposizioni comunitarie e nazionale in materia di privacy e di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
8. L'Ufficio Attività Produttive trasmette al Responsabile Tecnico i file allegati alle domande a carattere pubblicitario e commerciale ammesse ai fini della proiezione sul maxischermo.

## **ART. 7 – TARIFFE PER LA PUBBLICITÀ COMMERCIALE SUL MAXISCHERMO**

1. Le tariffe sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale con propria deliberazione da adottarsi entro il termine per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2022-2024. In caso di mancata adozione della suddetta delibera nei termini indicati si applicano le tariffe per il tempo già vigenti.



2. Le tariffe sono comprensive dei diritti dovuti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), che sono a carico del Comune di Sarconi.

#### **ART. 8 - PRIVACY**

1. Alla proiezione di contenuti sul maxischermo, sia per finalità istituzionali che con riferimento alla pubblicità a carattere commerciale, si applicano le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di privacy, con particolare riferimento al regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” (GDPR); e al D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. È vietato proiettare immagini storiche che rendono facilmente riconoscibili persone viventi o decedute riprese in momenti di vita quotidiana. Lo stesso divieto riguarda immagini dello stesso tipo relative al presente. Lo stesso divieto si applica anche in caso di utilizzo di tecniche digitali per l’oscuramento dei volti.

3. È consentito proiettare immagini di eventi pubblici come cerimonie religiose, conferenze, eventi sportivi, ecc., senza il consenso degli interessati, a condizione che le stesse immagini e video si limitino a riprese e inquadrature generali, di contesto e panoramiche, non in grado di identificare i partecipanti.

4. È ammessa, senza necessità di acquisire il consenso degli interessati, la proiezione di immagini girate da drone da un’altezza tale da non rendere in nessun modo riconoscibili le persone riprese.

5. La proiezione di immagini che rendono riconoscibili persone partecipanti ad eventi pubblici è ammessa solo previa acquisizione del consenso degli interessati e accettazione delle condizioni contenute in apposita informativa privacy di cui al regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” (GDPR). In assenza del consenso degli interessati, tale tipo di proiezione è consentita solo previo utilizzo di tecniche digitali per l’oscuramento dei volti.

6. La proiezione di immagini che ritraggono minori è sempre vietata senza il consenso dei genitori o di chi ne esercita la potestà. Anche in caso di consenso acquisito, l’Ufficio Comunale competente è tenuto a valutare con la massima attenzione l’opportunità di proiettare immagini del minore in considerazione della natura delle stesse.

7. È sempre vietato proiettare immagini che ledono l’onore e la reputazione delle persone.

8. Il Responsabile Tecnico della proiezione valuta i profili relativi alla privacy con riferimento alle proiezioni sul maxischermo per finalità istituzionali. Il responsabile del procedimento dell’Ufficio Attività Produttive valuta i profili relativi alla privacy con riferimento alle proiezioni con finalità pubblicitarie di tipo commerciale.

9. Gli interessati possono sempre esercitare i diritti riconosciuti dal regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” (GDPR), con le modalità nello stesso contemplate.



**ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili con le materie disciplinate dallo stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle altre fonti regolamentari di questo Ente, nonché alla norma generale vigente in materia.